



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |             |         |
|--------------------------|-------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | GARGANI     | ANGELO  |
| <input type="checkbox"/> | MORONI      | LUIGI   |
| <input type="checkbox"/> | CATARINELLA | MASSIMO |
| <input type="checkbox"/> |             |         |
| <input type="checkbox"/> |             |         |
| <input type="checkbox"/> |             |         |
| <input type="checkbox"/> |             |         |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 9754/10 depositato il 29/12/2010
- avverso la sentenza n° 509/51/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCD030201020 I.V.A. 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCD030201020 IRAP 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCD030201020 IRES 2004

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 9754/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 29

14/02/2012 ore 10:00

SENTENZA

N° 46/29/12

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

14.02.2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20 MAR. 2012

Il Segretario

[Signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. '██████████', impugnava l'avviso di accertamento, per l'anno 2004, emesso a seguito di un p.v.c. redatto in data 5-06-07 da funzionari dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Roma 3 lamentandone l'infondatezza e illegittimità e chiedendone l'annullamento. Con detto avviso l'Ufficio comunicava la ripresa a tassazione di un maggiore imponibile ai fini delle II.DD. ed IVA, pari ad € 11.500.000,00=.

L'Agenzia delle Entrate in data 21-07-09 si costituiva in giudizio e presentava le proprie controdeduzioni confermando la richiesta di pagamento avanzata nei confronti della società.

La CTP di Roma, Sez. n. 51, con sentenza n. 509 del 28-04-10 respingeva il ricorso e compensava le spese di giudizio. I primi giudici rilevavano che la società non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la propria tesi difensiva limitandosi ad eccepire la mancata produzione del suddetto processo verbale in allegato all'avviso di accertamento. I giudici di prime cure sostenevano che la compravendita era fittizia e non reale.

Avverso tale decisione proponeva appello la società ritenendola carente di motivazione e viziata da omessa pronuncia su aspetti determinanti della controversia e con una errata interpretazioni dei fatti e

delle norme di riferimento ed era incappata nel vizio di ultrapetizione. Ribadiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non erano stati allegati il processo verbale, l'atto di compravendita immobiliare, fatture di vendita, risultanze dell'Anagrafe tributaria e visure camerali, già evidenziati in sede di ricorso introduttivo. Sosteneva che i primi giudici erano incorsi in vizio di ultrapetizione in quanto l'avviso di accertamento era fondato sul disconoscimento di costi sostenuti e dedotti ai fini IRES ed IRAP derivanti da un acquisto di un complesso immobiliare avvenuto nell'anno 2004 da una società che, secondo l'Ufficio, successivamente alla vendita non aveva pagato le imposte e si era trasferita all'estero. Precisava che questi fatti non interessavano la "██████████" che aveva solo effettuato il trasferimento della proprietà ed il pagamento del corrispettivo. A seguito della cessione dell'immobile, secondo quanto riportato nell'accertamento, la "██████████" aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA, ma ciò non provocava alcun effetto a carico dell'acquirente che aveva corrisposto le somme, comprensive dell'IVA. Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese e la trattazione della controversia in pubblica udienza.

In data 22-02-11 l'Ufficio si costituiva in giudizio e presentava le proprie controdeduzioni ritenendo che dalla cessione del complesso immobiliare era emerso che la stessa era stata posta in

essere con finalità elusive, tanto più che la srl " [REDACTED] " si era pure trasferita all'estero e risultava totalmente inadempiente nei confronti dell'Erario e né aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Ribadiva, pertanto, la validità del proprio operato e precisava che l'obbligo di allegazione è previsto solo se gli atti non erano conosciuti né ricevuti dal contribuente; nel caso di specie, il p.v.c. e gli allegati erano stati sottoscritti e notificati al legale rappresentante pro-tempore della società. Contestava il vizio di ultrapetizione e faceva presente che la società non aveva fornito alcuna prova in grado di confutare la legittimità dell'accertamento. Rilevava che dal p.v.c. venivano evidenziate le particolarità di alcuni passaggi che iniziavano in data 27-07-00 come varie ipoteche e pignoramenti e si concludevano il 29-07-00 con una scrittura privata che tra la società r.l. " [REDACTED] " che riconosceva al Sig. [REDACTED] un credito di £ 12 miliardi relativo alla sistemazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile in questione e contestualmente si impegnava a versare allo stesso Sig. [REDACTED] detta somma mediante il rilascio di n. 30 effetti in pari data con scadenza a vista. Precisava, infine, che il pagamento dell'intero complesso risultava già effettuato prima ancora dell'atto di vendita e riportava una serie di movimenti verificatisi dal 29-07-00 al 29-12-02 e nelle date del 28-10-04 e 27-12-04. Sottolineava come dietro tali passaggi emergeva come attore principale il Sig. [REDACTED] e come l'operato

dell'Ufficio fosse pienamente conforme alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 21303/2008) in tema di IVA e (sent. C.Cassaz. n. 10257/2008) per le II.DD.. Concludeva, infine, sostenendo che spettava alla società provare l'esistenza dei fatti che avevano dato luogo a costi deducibili e detrazioni, allorquando il fisco contestava l'effettività delle operazioni economiche rilevanti ai fini delle II.DD. ed IVA. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.

In data 22-11-11 la società depositava una memoria con numerosi allegati: scrittura privata tra la "██████████" e la "██████████", la sentenza n. del Tribunale di Roma che dichiarava estinto il giudizio tra l'"██████████" e la srl "██████████" ora "██████████" in liquidazione e la dichiarazione della società del 2005 per il 2004; un riepilogo dei versamenti effettuati ed altri documenti di Istituti Bancari. Confermava, quindi, la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società, con vittoria di spese e competenze.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene l'appello infondato e, quindi, non meritevole di accoglimento. Preliminarmente, il Collegio osserva che in sede di ricorso introduttivo la società non ha fornito alcuna prova documentale idonea a confutare la tesi dell'Ufficio e idonea a dimostrare la propria tesi difensiva e idonea documentazione non è stata

depositata neppure in sede di appello. Rileva, in proposito, che la società ha depositato alcuni allegati ad una memoria solamente in data 22-11-11. Rileva, inoltre, che la contribuente aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento per mancata allegazione del p.v.c. su cui l'accertamento impugnato era basato, sulla mancata allegazione di alcuni atti richiamati nella motivazione dell'accertamento e sulla utilizzazione di dati e notizie tratti da interrogazioni in anagrafe tributaria. Pertanto, l'unico motivo di ricorso eccepito era la mancata produzione del p.v.c. in allegato all'avviso di accertamento, in quanto gli allegati di cui si lamentava erano allegati al p.v.c. e si ritiene del tutto normale che l'Agenzia delle Entrate si serva delle interrogazioni tributarie. A proposito della mancata conoscenza del p.v.c., il Collegio evidenzia che alla prima pagina del suddetto processo verbale è riportato che lo stesso è stato redatto alla presenza del Sig. [REDACTED] amministratore e legale rappresentante della società che interviene anche in qualità di delegato della Sig.ra [REDACTED] coamministratore a firma congiunta e rappresentante legale della società, giusta delega autenticata. A pagina 2, inoltre è precisato: "La disamina, sotto il profilo fiscale degli atti economici posti in essere dal soggetto verificato è stata condotta con l'assistenza del Sig. [REDACTED] in qualità di rappresentante legale, così come sopra identificato e del sig. [REDACTED] ...nella sua qualità di delegato, appositamente

designato dal rappresentante legale, giusta delega conservata agli atti...". Inoltre, a pagina 16 del verbale è riportato: "Per effetto di quanto constatato nei rilievi che precedono, la parte si è resa altresì responsabile della irregolare tenuta della contabilità, per aver irregolarmente documentato e registrato le operazioni imponibili constatate nel presente atto." E, sempre in calce alla pagina 16 è detto: "In ordine alle contestate violazioni, la parte viene resa edotta che l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché l'eventuale applicazione della continuazione (D.Lgs. n. 472/97, art. 12, 1° c.) sono di esclusiva competenza dell'Ufficio Finanziario. Inoltre, il suddetto verbale risulta letto e sottoscritto, oltre che dai due funzionari tributari, anche dal rappresentante della società. Allegati al p.v.c., tra l'altro, sono allegati quegli atti che il contribuente lamentava di non aver ricevuto e che erano elencati nella motivazione dell'avviso di accertamento e che erano già in suo possesso, come risulta anche a pag. 3 del verbale dove si afferma: ".....i documenti esaminati sono stati descritti nel p.v...un esemplare del quale è stato consegnato alla Parte". Per quanto riguarda le interrogazioni al sistema informatico dell'anagrafe tributaria," confermate da dichiarazione di Parte, non risulta essere stata prodotta la comunicazione relativa al soggetto depositario delle scritture contabili, e al luogo di tenuta delle stesse" (pag. 6 del p.v.c.). Infine, "In conseguenza di quanto esposto nei precedenti punti, la Parte, in sede di

dichiarazione annuale, ha dedotto elementi negativi non consentiti dalla normativa vigente; pertanto ha dichiarato un minor reddito imponibile, rendendosi così responsabile della violazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97" (pag. 14 del p.v.c.). Nel p.v.c. il rappresentante legale della società ha riconosciuto le irregolarità rilevate dall'Ufficio e l'omessa dichiarazione dei redditi e della mancata presentazione del bilancio, ma nulla ha eccepito o contestato su quanto rilevato dai verbalizzanti, pertanto il processo verbale fa fede fino a querela di falso che non sembra sia stata avanzata. Il Collegio rileva che i funzionari tributari hanno ritenuto che le cessioni del complesso immobiliare, descritto nel verbale, siano state poste in essere con finalità elusiva. Nell'appello, tra l'altro, risultano proposti nuovi motivi mai presentati in sede di ricorso che pertanto debbono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/92.

Come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10257/08 "ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture...la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente. Detta prova non può, peraltro, essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente...." La prova documentale, nel caso in esame, non risulta fornita dal contribuente neppure nel grado di appello.



Altri dati non sono verificabili perché la società  
"██████████", come precisato, non ha presentato  
la dichiarazione dei redditi e non ha depositato il  
bilancio. Inoltre, il Collegio rileva che, in sede di  
accesso, ai verbalizzanti è stata rifiutata l'esibizione  
dei libri, registri, scritture e documenti e, quindi, è stato  
dichiarato di non possedere libri, registri e documenti  
e/o la sottrazione di essi al controllo. Si rileva, infine,  
che i verbalizzanti hanno precisato, che rifiutare  
l'esibizione e comunque impedire l'ispezione delle  
scritture contabili e dei documenti, la cui tenuta e  
conservazione sono obbligatori per legge e dei quali  
risulta l'esistenza, determina l'applicazione delle  
sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 del  
D.Lgs. n. 471/97.

Per il resto, il Collegio ritiene corretto l'operato  
dell'Ufficio che ha tenuto anche conto del parere  
espresso, in data 17-04-07, in proposito, dalla  
Direzione Regionale per il Lazio, interpellata  
dall'Agenzia delle Entrate in data 14-03-07, e che ha  
inteso condividere e recepire "in toto" gli elementi e le  
conclusioni contenute nel processo verbale.

P.Q.M.

Respinge l'appello e condanna la parte  
soccumbente al pagamento delle spese di giudizio che  
liquida in € 2.500,00=(duemilacinquecento/00).

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio,  
nella seduta del 14 febbraio 2012.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE